

TRIBUNALE DI TREVISO

PROPOSTA DI ACCORDO

ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L. 3/2012

CASARIN EMANUELA, nata a Istrana (TV), il 12.02.1962, c.f. CSR MNL 62B52 E373W residente a Vedelago (TV), Via del Sole n. 28, difesa e rappresentata dall'avv. Urbano Bessegato del Foro di Treviso (c.f.: BSSRBN58S28F443J) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Asolo (TV), Via Palladio n. 1, come da mandato in calce all'*Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3* depositata il 9.01.2017 (si indicano i recapiti ai fini delle comunicazioni *ex lege*: fax 0423 529378 – PEC: urbanobessegato@pec.ordineavvocatitrevise.it)

Premesse:

Con *Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3* depositata il 9.01.2017 la sig.ra Casarin Emanuela ha chiesto all'intestato Tribunale la nomina di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del R.D. 267/1942 e successive modificazioni al fine di predisporre e proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano ai sensi degli articoli 6 e seguenti della L. 3/2012 e successive modifiche (**all.1**).

Il Tribunale di Treviso, nella persona del Presidente della seconda sezione civile dott. Antonello Fabbro, con provvedimento del 12.01.2017, depositato il 13.01.2017, ha nominato il dott. Giovanni Orso (**all.2**).

Con il presente atto la sig.ra Casarin Emanuela chiede di essere ammessa alla procedura di sovraindebitamento presentando ai creditori la seguente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 6 e seguenti della L. 3/2012.

Appare nel caso di specie opportuna, per le ragioni di cui appresso, specificare che il presente piano deve intendersi funzionalmente collegato al piano che, contestualmente, viene presentato per conto del sig. LUIGI BERLESE, nato a Vedelago (TV) il 06.09.1959, c.f.: BRL LGU 59P06 L706U, marito della sig.ra Casarin.

I debiti contratti dai sigg.ri Casarin e Berlese afferiscono, infatti, agli stessi rapporti contrattuali.

In particolare la sig.ra Casarin ha prestato garanzie a favore di Credito Trevigiano per Progetti Srl, quale cofideiussore di Berlese Luigi, e a favore di quest'ultimo per un finanziamento dallo stesso utilizzato per conferire liquidità alla Società.

A ciò si aggiunga che tra i beni costituenti l'attivo, la parte preponderante è costituita dall'immobile di Vedelago che, pur essendo di proprietà esclusiva del sig. Berlese Luigi costituisce la casa di abitazione familiare (all.3), e l'appartamento in Cavallino Treporti in comproprietà tra Berlese Luigi e Casarin Emanuela.

Pur mantenendo formalmente separate le due posizioni, anche in relazione alla fase di accertamento e soddisfazione delle rispettive masse dei creditori, l'Ill.mo Tribunale ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di nomina di unico O.C.C., nella persona del dott. Giovanni Orso, e appare quindi ancor più coerente con le finalità della procedura in oggetto procedere anche nella presente sede alla valutazione complessiva del patrimonio dei sigg.ri Casarin e Berlese e alla direzione unitaria della liquidazione, in funzione della miglior soddisfazione del ceto creditorio degli stessi.

La proposta pertanto, **pur mantenendo separate le masse dei creditori e gli attivi ai fini dei rispettivi riparti**, considererà unitariamente la liquidazione dei patrimoni.

o0o

1. Brevi cenni introduttivi e sullo stato di crisi

Casarin Emanuela era socia della Progetti S.r.l. in liquidazione, già con sede in Ponzano Veneto (TV), Via delle Industrie 10/A, Codice fiscale e Partita IVA 01884110261 (**all.4**).

La società è stata dichiarata fallita dall'intestato Tribunale in data 15.04.2012, come si ricava anche dall'allegata Visura camerale e dall'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento (**all.5**).

Nell'ambito dell'attività di impresa delle predette Società, al fine di consentire la normale operatività mediante accesso al credito bancario, la sig.ra Casarin ha prestato varie garanzie fideiussorie, in alcuni casi in cointestazione o a garanzia diretta del marito, nell'interesse di Progetti S.r.l. in liquidazione e di Bercasa S.r.l. in liquidazione per un importo complessivo superiore a Euro 450.000,00. La crisi delle società di cui era socia e garante ha determinato il venir meno della possibilità di generare reddito e poter far fronte ai debiti di garanzia contratti.

Lo stipendio da lavoratore dipendente (di circa Euro 1.200,00 al mese) che la sig.ra Casarin percepisce dalla Casarin Gianfranco Snc (si segnala che nell'istanza di nomina dell'OCC, per un refuso, era stato erroneamente indicato quale datore di lavoro la Treesse Progetti Srl) le consente di far fronte alle spese correnti, ma certamente non ai predetti debiti di garanzia.

Come indicato nell'*Istanza ex art. 15, co. 9, L. 27.01.2012 n. 3* la sig.ra Casarin in data 28.11.2016 ha stipulato con le sig.re Berlese Marina, Berlese Francesca e Berlese Emma un preliminare di vendita condizionato avente a oggetto l'acquisto dei beni di Vedelago (TV) – di proprietà esclusiva del sig. Berlese Luigi – e Cavallino (VE), quest'ultimo in comproprietà tra il sig. Berlese e la sig.ra Casarin, pertanto la proponente ha valutato la possibilità di destinare il ricavato, nel rispetto delle cause legittime di prelazione, ai propri creditori secondo il piano di ristrutturazione ai sensi della L. 3/2012 di seguito esposto. A seguito degli approfondimenti svolti e di ulteriori trattative intercorse, il 15.03.2017 è stato stipulato un nuovo preliminare, migliorativo del precedente e con espressa adesione delle Promissarie Acquirenti alla procedura competitiva richiesta dall'O.C.C. a garanzia della miglior liquidazione dell'attivo.

o0o

2. Sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento

La sig.ra Casarin, persona fisica che non esercita attività di impresa, non risulta assoggettabile a fallimento o concordato preventivo in base ai requisiti tracciati dall'art. 1 della L.Fall.

Non può quindi certamente avvalersi dell'istituto dell'esdebitazione prevista per l'imprenditore fallito con la riforma del 2005.

La L. 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovraindebitamento, ha fornito il rimedio per quella considerevole parte di debitori che non possono beneficiare dell'esdebitazione, pur avendo interesse a mettere a disposizione dei creditori l'intero patrimonio per liberarsi dei debiti accumulati e dalle esecuzioni individuali, nonostante le procedure recuperatorie rimangano

inefficiente in termini di realizzo e di soddisfacimento dei creditori.

La procedura di sovraindebitamento è rivolta quindi al cosiddetto “*insolvente civile*” ovvero, in generale, a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare.

La novella apportata con il D.L. 179/2012 ha poi previsto una procedura ancor più agevolata di omologazione dell'accordo, con omissione del voto dei creditori, qualora lo stesso venga proposto da un soggetto debitore che riveste anche la qualifica di “*consumatore*”.

Nel caso di specie si ritiene che la sig.ra Casarin non rientri in quest'ultima categoria e pertanto, salvo diversa valutazione dell'intestato Tribunale, si farà luogo alla procedura ordinaria di approvazione e omologazione del piano di ristrutturazione prevista dagli artt. 10 e 11 della L. 3/2012.

Infatti, come evidenziato nelle premesse, l'esposizione debitoria accumulata dal proponente deriva dalle obbligazioni di garanzia dallo stesso contratte principalmente nell'interesse della società Progetti s.r.l. in liquidazione (poi dichiarata fallita).

In base all'art. 6, secondo comma, lettera b) della L. 3/2012, si intende ‘*consumatore*’ solo quel debitore che sia persona fisica e che abbia assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (la sottolineatura è nostra).

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea e della Suprema Corte in materia di rapporti bancari (per tutte Cass. 25212/2011) e, da ultimo, anche dal Tribunale di Bergamo con sentenza del 12.12.2014 relativa ad una speculare procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, è il rapporto principale debitorio che diventa il punto di riferimento per l'indagine circa l'applicazione delle disposizioni inerenti il consumatore, con la conseguenza che la qualità del debitore principale (nello

specifico, di Progetti S.R.L. in liquidazione) attrae quella del fideiussore ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire, appunto, la qualità di *consumatore*.

Anche il Tribunale di Treviso ha aderito a tale impostazione nell'ambito di analoga procedura conclusasi con l'omologazione (n° 4/2014 rito acc. ristr.).

Si è quindi ritenuto che la sig.ra Berlese rivesta la qualifica di "*insolvente civile*" ai sensi della normativa invocata, ma non anche quella di consumatore.

Qualora il Giudice designato ritenesse di discostarsi da tale soluzione, si chiede sin da ora di voler adottare la procedura semplificata di omologazione ex art. 12bis L. 3/2012.

Si precisa in ogni caso che il proponente non ha fatto ricorso negli anni precedenti a procedure di composizione della crisi e non può pertanto aver subito alcuno dei provvedimenti impeditivi di cui agli articoli 14 e 14bis della L. 3/2012.

Sussistono pertanto i presupposti (**soggettivi**) per l'ammissione alla procedura richiesta.

È parimenti evidente la situazione (**oggettiva**) di sovraindebitamento a fronte del considerevole squilibrio tra l'esposizione debitoria (seppure esclusivamente di garanzia) della sig.ra Berlese (oltre Euro 450.000,00) e il valore di realizzo del suo patrimonio personale.

L'istante può pertanto accedere alla procedura prevista e disciplinata dalla L. 3/2012 per tutti quei soggetti che non possono far ricorso alle procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare.

oOo

3. Il patrimonio che viene messo a disposizione dei creditori

L'attivo di proprietà della sig.ra Casarin è costituito dai seguenti beni:

1) appartamento in Cavallino Treporti
(in comproprietà con il sig. Berlese Luigi)

Catasto dei Fabbricati

Comune di Cavallino Treporti, Foglio 23

Mapp. 471, Sub. 49, Viale Tevere, Piano T-1, Categoria A/3, Classe 3, Vani 4,
Rendita Euro 346,65, Semin. Arbor. - Classe 4 – are 00 centiare 53 – Reddito
dominicale Euro 0,23 – Reddito Agrario 0,14

I beni risultano meglio individuati e descritti nella perizia di stima redatta
dall'ing. Piero Bortolin (**all.6**).

2) Beni mobili

I beni mobili sono costituiti sostanzialmente dagli arredi dei predetti immobili,
sono di proprietà della sig.ra Casarin Emanuela e del marito sig. Berlese al
50% e sono descritti nell'elenco allegato redatto dall'ing. Piero Bortolin a
margine della perizia di stima immobiliare (**all.7**).

oOo

Come detto la sig.ra Casarin percepisce uno stipendio da lavoratore
dipendente del panificio Casarin Gianfranco Snc di circa Euro 1.200,00 netti al
mese (**all.8**) che viene utilizzato per pagare, *pro quota*, le spese correnti della
famiglia, come individuate nell'elenco allegato (**all. 9**) che si dimette, come
prescritto dalla normativa, con indicazione di quelle che si presumono
necessarie al sostentamento della sig.ra Casarin Emanuela.

Si precisa che sono comprese le spese di affitto che si renderanno necessarie a
fronte la completa alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà e che le
predette spese non verranno comunque fatte gravare sul presente piano di
composizione della crisi da sovraindebitamento in quanto interamente
soddisfatte dallo stipendio attualmente percepito e, in caso di interruzione del

rapporto di lavoro, dall'aiuto del coniuge e di parenti prossimi.

La documentazione attestante l'ammontare delle predette spese è stata messa a disposizione dell'O.C.C.

o0o

Come già anticipato la sig.ra Casarin in data 15.3.2017 ha stipulato un contratto preliminare di compravendita condizionato (**all.10**), migliorativo del precedente del 28.11.2016, per l'importo complessivo di Euro 450.000,00 di cui Euro 408.625,00 per la componente immobiliare ed Euro 41.375,00 quale corrispettivo per la cessione degli arredi e mobilia (di cui Euro 100.000,00 complessivamente di competenza della sig.ra Casarin), come di seguito sintetizzato:

ATTIVO			
Prog.	Ubicazione	Stima	Offerta
A	Abitazione Vedelago	€ 253.000,00	€ 175.000,00
B	Terreno Vedelago	€ 110.000,00	€ 75.000,00
C 1/2	Appartamento Cavallino-Treporti	€ 89.000,00	€ 158.625,00
C 1/2	Appartamento Cavallino-Treporti	€ 89.000,00	
	Totale	€ 541.000,00	€ 408.625,00
A- C1/2	mobili Berlese (1/2 di Vedelago e Cavallino Treporti)	€ 10.300,00	€ 41.375,00
C1/2	mobili Casarin (1/2 di Vedelago e Cavallino Treporti)	€ 10.300,00	
	Totale offerta (preliminare)	€ 561.600,00	€ 450.000,00

Nel preliminare da ultimo sottoscritto le Promissarie Acquirenti, su richiesta del Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento, ai fini di ottenere il miglior realizzo dalla liquidazione, hanno acconsentito espressamente a partecipare a una procedura competitiva indetta alle seguenti condizioni:

- vendita in unico lotto al prezzo base pari ai valori indicati nel preliminare di compravendita;
- pubblicazione dell'avviso di vendita sui portali gestiti da Edicom, almeno 30 giorni prima della data fissata per la gara;
- gara da tenersi presso lo studio del liquidatore che verrà nominato;
- applicazione dell'art. 107 comma 4 L.F. e pertanto, l'aggiudicazione potrà essere sospesa nel caso in cui pervenga un'offerta migliorativa nei 10 (dieci) giorni successivi all'aggiudicazione.

Il corrispettivo promesso verrà versato contestualmente all'atto definitivo di vendita, subordinatamente alla omologazione da parte del Tribunale di Treviso dell'accordo per il risanamento della crisi da sovraindebitamento e previa cancellazione delle formalità e trascrizioni pregiudizievoli che gravano gli immobili.

Il ricavato dalla suddetta vendita, verrà quindi destinato alla soddisfazione pro-quota dei debiti secondo il piano meglio illustrato al punto 5 e sotto la supervisione del liquidatore che verrà nominato con il decreto di omologazione ex art. 13, co. 1, L. 3/2012 che provvederà anche all'incasso e distribuzione delle somme ricavate. A tal proposito, considerata l'unitarietà dell'operazione liquidatoria da porre in essere e considerato che la stessa si sostanzia essenzialmente nell'esecuzione del citato accordo preliminare e distribuzione delle somme secondo il piano di distribuzione qui contemplato, si chiede, anche per contenere tempi e costi della procedura, di confermare l'incarico al dott. Giovanni Orso che ha seguito la predisposizione dell'accordo redigendone la relazione di fattibilità allegata al presente ricorso.

È espressamente previsto che il *surplus* derivante dalla cessione degli immobili a mezzo di procedura competitiva vada a pagamento dei

creditori privilegiati ipotecari, tenuto conto del privilegio speciale spettante sul singolo immobile.

Si precisa infine che le spese, imposte e tasse connesse e dipendenti dal rogito saranno sopportate dalla parte promissaria acquirente come previsto nel contratto preliminare stipulato (art. 6 **all.10**) e pertanto il corrispettivo può considerarsi già al netto di oneri o spese connessi alla vendita.

4. Passivo

Come meglio specificato nell'allegata *Attestazione dell'organismo di composizione della crisi* (**all.11**) il passivo della sig.ra Casarin Emanuela è costituito principalmente da debiti di garanzia.

Gli Istituti, interpellati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, non hanno fornito tutti i dati necessari, tuttavia, attraverso l'esame dell'O.C.C. della visura della Centrale dei Rischi (**all.12**), del passivo fallimentare della Società Progetti srl in liquidazione e dei riscontri ricevuti, è stato possibile ricostruire il passivo come di seguito, e nell'attestazione allegata, descritto.

Sulla base di quanto esposto la situazione debitoria emersa viene riassunta nel prospetto che segue, che costituisce l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute di cui all'art. 9 c.2 L 3/2012. A tal proposito si precisa che solo quelli indicati in **grassetto ed evidenziati in giallo** sono creditori di Casarin Emanuela oltre che di Berlese Luigi (per complessivi Euro 515.606,64), mentre tutti gli altri vantano credito esclusivamente nei confronti di Berlese Luigi e tuttavia, per le evidenziate esigenze di trattamento congiunto delle procedure, vengono indicati anche nel presente piano:

PASSIVO					
Prog.	Creditore	Importo	Privilegio	Chirografo	Ipoteca imm.

1-2	Unicredit Spa (doBank S.p.a.)	€ 294.398,08	€ 294.398,08		A-B- 1/2 C
3	Essegibi Service S.P.A.	€ 17.548,87	€ 17.548,87		A-B
4	Banca Di Credito Cooperativo Delle Prealpi	€ 44.134,24	€ 44.134,24		1/2 C
5	BNP Paribas	€ 229.932,00		€ 229.932,00	
6	Centotrenta Servicings.p.a. (Nemo Srl - Ex Veneto Banca)	€ 267.139,71	€ 267.139,71	€ -	A
7	Veneto Banca Spa (Flaminia SPV SRL)	€ 385.043,04		€ 385.043,04	
8	Credito Trevigiano Banca Di Credito Cooperativo	€ 112.129,00	€ 98.777,65	€ 13.351,35	A-B
9	Comune di Vedelago	€ -	€ -	€ -	
10	Comune di Cavallino Tre Porti	€ 1.409,00	€ 1.061,00	€ 348,00	
11	SPV Project 1516 Srl (BCC Trevigiano)	€ 402.068,64	€ 370.000,00	€ 32.068,64	A-B-C
	Totali	€ 1.753.802,58	€ 1.093.059,55	€ 660.743,03	

5. Progetto di distribuzione dell'attivo tra i creditori

Si precisa che l'importo di Euro 450.000,00 derivanti dalla liquidazione dell'attivo (di cui Euro 100.000,00 di competenza della massa dei creditori di Casarin Emanuela e con le precisazioni di cui sopra in relazione alla necessità di considerare unitariamente il presente piano con quello presentato contestualmente per il sig. Berlese Luigi) sarà *in primis* destinato a soddisfare le spese di procedura (prededucibili), come meglio di seguito indicate e da considerarsi complessive per le due procedure.

- **Compenso per assistenza legale Euro 24.107,00 comprese CPA e IVA 22%**

Si fa riferimento al compenso spettante all'avv. Urbano Bessegato di Asolo (TV) per l'attività di consulenza e assistenza nella predisposizione dell'istanza per la nomina del professionista ex art. 15 L. 3/2012 nonché nella predisposizione del presente accordo e successiva fase di approvazione ed omologa.

- Compenso del professionista incaricato dal Tribunale per Euro 28.548,00 comprensivi CP ed IVA e oltre al rimborso delle spese documentate

Si fa riferimento al compenso spettante al dott. Giovanni Orso, professionista nominato dal Tribunale, per l'assistenza nella elaborazione del piano e redazione della relazione di fattibilità qui allegata.

L'importo è stato determinato in conformità calcolato ai sensi del DM 24 settembre 2014 n. 202.

- Fondo imprevisti e liquidazione di Euro 5.000,00

o0o

Il residuo attivo di Euro 392.344,80 è stato così determinato:

ATTIVO AL NETTO DELLE SPESE DI PROCEDURA				
Prog.	Ubicazione	Offerta	Ripartizione spese	Netto a distribuire
A	Abitazione Vedelago	€ 175.000,00	€ 22.421,47	€ 152.578,53
B	Terreno Vedelago	€ 75.000,00	€ 9.609,20	€ 65.390,80
C 1/2	Appartamento Cavallino-Treporti	€ 158.625,00	€ 20.323,46	€ 69.150,77
C 1/2	Appartamento Cavallino-Treporti			€ 69.150,77
	Totale	€ 408.625,00	€ 52.354,12	€ 356.270,88
A-C1/2	mobili Berlese (1/2 di Vedelago e Cavallino Treporti)	€ 20.687,50	€ 2.650,54	€ 18.036,96
C1/2	mobili Casarin (1/2 di Vedelago e Cavallino Treporti)	€ 20.687,50	€ 2.650,54	€ 18.036,96
	Totale offerta (preliminare)	€ 450.000,00	€ 57.655,20	€ 392.344,80

I creditori con privilegio speciale immobiliare vengono quindi soddisfatti

come di seguito:

RIPARTO PRIVILEGIATI			
A	Immobilabile A (abitazione Vedelago)		
	Importo offerta	€ 175.000,00	
	- spese procedura	€ 22.421,47	
	Netto a distribuire	€ 152.578,53	
	Centrotrenta Servicing Spa (Nemo Srl)	€ 152.578,53	Credito ipotecario di primo grado
	Residuo a distribuire	€ -	
B	Immobilabile B (terreno Vedelago)		
	Importo offerta	€ 75.000,00	
	- spese procedura	€ 9.609,20	
	Netto a distribuire	€ 65.390,80	
	SPV Project 1516 Srl (BCC Trevigiano)	€ 65.390,80	Credito ipotecario di primo grado
	Residuo a distribuire	€ -	
C	Immobilabile C (abitazione Cavallino-Treporti)		
			Berlese Luigi
			Casarin Emanuela
	Importo offerta	€ 158.625,00	
	- spese procedura	€ 20.323,46	
	Netto a distribuire	€ 138.301,54	€ 69.150,77
	BCC Prealpi (ipoteca primo grado sulla quota di 1/2 di Berlese Luigi)	€ 44.134,24	
	Residuo a distribuire	€ 25.016,53	€ 69.150,77
	Unicredit Spa (ipoteca secondo grado sulla quota di 1/2 di Berlese Luigi)	€ 25.016,53	
	Residuo a distribuire	€ -	€ 69.150,77
	SPV Project 1516 Srl (BCC Trevigiano) (ipoteca sulla quota di 1/2 di Casarin Emanuela)	€ -	€ 69.150,77
	Residuo a distribuire	€ -	€ -
	Beni mobili Cavallino Treporti		
			Berlese Luigi
			Casarin Emanuela
	Importo offerta	€ 41.375,00	
	- spese procedura	€ 5.301,08	

Netto a distribuire	€ 36.073,92	€ 18.036,96	€ 18.036,96
Comune di Cavallino Treporti (IMU)		€ 530,50	€ 530,50
Residuo a distribuire		€ 17.506,46	€ 17.506,46

Il residuo viene quindi così distribuito tra i creditori chirografari e i privilegiati degradati a chirografo per un ammontare complessivo di Euro 1.396.470,70:

RIPARTO CHIROGRAFARI			
Descrizione	Importo		
Crediti chirografari	€ 660.743,03		
Crediti privilegiati degradati a chirografari	€ 735.727,67		
Totale chirografari	€ 1.396.470,70		
Attivo mobiliare		Berlese Luigi	Casarin Emanuela
Offerta beni mobili	€ 41.375,00		
- spese procedura	€ 5.301,08		
Netto attivo mobiliare	€ 36.073,92	€ 18.036,96	€ 18.036,96
Riparto privilegiati (IMU)		€ 530,50	€ 530,50
Residuo attivo mobiliare		€ 17.506,46	€ 17.506,46
Passivo chirografo		€ 1.396.470,70	€ 334.236,08
Percentuale pagamento chirografari		1,25%	5,24%

In conclusione la liquidazione dell'attivo immobiliare e mobiliare come sopra indicato consente il pagamento nella percentuale di circa il 1,25% della massa passiva chirografaria del sig. Berlese Luigi e del 5,24% della massa passiva chirografaria della sig.ra Casarin Emanuela.

Deve sottolinearsi che la proposta di accordo consente il pagamento di una percentuale di oltre il 25% del passivo complessivo, considerato che la massa chirografaria è costituita in massima parte da creditori privilegiati degradati.

Si noti inoltre che i creditori chirografari della massa del sig. Berlese Luigi

percepiscono anche la percentuale prevista per la massa dei creditori della sig.ra Casarin Emanuela la percentuale proposta ai creditori chirografari (che in gran parte beneficiano anche dei riparti quali privilegiati speciali) è pari al 6% complessivo.

o0o

6. Elenco dei creditori ammessi al voto e maggioranza per l'approvazione

Da ultimo si precisa che i creditori ammessi al voto, corrispondenti all'insieme dei creditori chirografari determinati ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2012 allo stato e salvo miglior verifica in sede di omologa, sono pari a Euro 469.838,65 e la maggioranza per l'approvazione è quindi pari a **Euro 281.903,19** ovvero tanti creditori rappresentanti il 60% del complessivo ammontare dei creditori chirografari.

o0o

7. Tempi di esecuzione del piano

Si prevede che il riparto delle somme sarà eseguito entro **90 giorni** dall'omologazione.

o0o

Tutto ciò premesso, Casarin Emanuela, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

all'Ill.mo Giudice adito, previa verifica dei presupposti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della L. 3/2012, di pronunciare il decreto di fissazione udienza con i contenuti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, della citata normativa e quindi in particolare:

- fissare l'udienza disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la sede legale anche per telegramma o lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata nel termine di quaranta giorni prima dell'udienza o quel diverso termine che risulterà assegnato e con invito a voler far pervenire, con le stesse modalità, al professionista incaricato dott. Giovanni Orso dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta nel termine che verrà assegnato;

- stabilire la forma di pubblicità della proposta e del decreto che verrà ritenuta idonea;
- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che la sospensione non opera comunque nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Si chiede sin da ora che all'esito dell'approvazione dei creditori e decorsi i termini di cui all'art. 12, co. 1, il Giudice voglia omologare l'accordo.

In subordine, e qualora si ritenga che la proponente riveste la qualifica di consumatore, si chiede di pronunciare il decreto di cui all'art. 12bis L. 3/2012 e quindi omologare il piano.

Ringrazia con osservanza.

Si producono i seguenti documenti:

1. copia *Istanza ex art. 15 co. 9 L. 27.01.2012 n. 3* depositata il 09.01.2017;
2. copia Provvedimento di nomina del Tribunale di Treviso del 12.01.2017, depositato il 13.01.2017;
3. Certificato di stato famiglia;

4. Basic persona Casarin Emanuela;
5. Estratto sentenza di fallimento;
6. Copia semplice perizia di stima dell'ing. Piero Bortolin del 14.04.2016
(l'originale asseverato il 23.04.2016 è a disposizione dell'O.C.C.),
7. Copia semplice elenco e perizia di stima dei beni mobili redatta dall'ing.
Piero Bortolin;
8. Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
9. Elenco spese correnti;
10. Contratto preliminare di compravendita condizionato;
11. Attestazione dell'Organismo di Composizione della Crisi *ex* art. 9 comma
2 e art. 15 comma 6 L. 3/2012
12. Visura Centrale Rischi a nome Casarin Emanuela estratta il 04.08.2016.

Asolo, li 17 marzo 2017

Avv. Urbano Besegato

